

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1434

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRISTALDI, SBAI, DE ANGELIS, ANGELA NAPOLI, LAMORTE,
MARIO PEPE (PdL), CONSOLO, CONTENTO, LISI, MOFFA,
LABOCETTA, NIZZI, SCELLI, LANDOLFI, DIMA, GRANATA,
ANTONIO PEPE, PORCU, POLIDORI, BERNINI BOVICELLI,
MINASSO, SPECIALE**

Disposizioni concernenti la promozione di iniziative per lo sviluppo dei rapporti tra le università dei Paesi del Mediterraneo

Presentata il 2 luglio 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Italia occupa una posizione centrale nel Mediterraneo ed è sempre più spesso indicata come un'area nella quale le diverse culture possono trovare spazio e collaborazione. In un tale contesto, le università possono costituire dei veri e propri « polmoni », con la possibilità di creare forme partecipative per scambi culturali e professionali. Il mondo della cultura e delle professioni ha bisogno di continui aggiornamenti, ma anche di spazi nuovi. C'è una realtà straordinaria nell'area del Mediterraneo, con un « potenziale » che i Paesi che vi ricadono non sfruttano pienamente.

È auspicabile che le università italiane intraprendano una forte collaborazione con le altre università del Mediterraneo, partendo dal concetto che conoscere le istituzioni e la lingua dei Paesi rivieraschi può costituire una grande opportunità anche nel processo di rilancio delle stesse istituzioni formative italiane.

Da queste considerazioni può partire un grande e affascinante progetto di nobile rivitalizzazione della storia, della cultura, delle tradizioni, delle lingue, dei mestieri e delle professioni del Mediterraneo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La Repubblica italiana sostiene e incoraggia le iniziative volte a promuovere la collaborazione tra le università italiane e quelle dei Paesi comunitari ed extracomunitari del Mediterraneo.

ART. 2.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri istituisce la Conferenza permanente dei rettori delle università mediterranee, di cui sono membri i rettori delle università italiane e delle università dei Paesi di cui all'articolo 1 che abbiano preventivamente data la propria disponibilità alla partecipazione.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o un suo delegato, presiede la Conferenza.

3. La Conferenza esprime pareri, su richiesta del Governo, sugli argomenti connessi alle finalità della presente legge e può proporre al Governo iniziative atte a sviluppare migliori rapporti tra i popoli del Mediterraneo attraverso le istituzioni universitarie e della ricerca.

ART. 3.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il parere della Conferenza di cui all'articolo 2, predispose un progetto di collaborazione tra le università italiane e quelle dei Paesi di cui all'articolo 1.

2. Il progetto deve prevedere finalità tendenti:

a) alla conoscenza e all'approfondimento dei sistemi giuridici, costituzionali e

istituzionali dei Paesi coinvolti nella sua realizzazione;

b) alla conoscenza e all'approfondimento delle lingue e delle culture dei Paesi mediterranei;

c) allo scambio delle esperienze didattiche tra le università mediterranee;

d) alla realizzazione di corsi di alta formazione post-laurea;

e) alla realizzazione di corsi di laurea in materie giuridiche ed economiche da tenere in lingua italiana e in lingua araba.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

ART. 4.

1. Le università italiane organizzano corsi di alta formazione per la conoscenza della lingua araba affidati a docenti di madre lingua. Ai corsi possono essere ammessi giovani laureati tra il ventiduesimo e il trentesimo anno di età.

2. Gli allievi che superano i corsi possono essere avviati, a spese dello Stato e nei limiti delle disponibilità finanziarie, presso istituzioni, istituti bancari, enti economici o istituti scolastici aventi sede nei territori di lingua araba per l'elevazione delle qualità professionali.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

ART. 5.

1. I docenti universitari di madre lingua di cui all'articolo 4, comma 1, sono nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su proposta del rettore dell'università che organizza il corso previsto dal medesimo articolo 4.

2. Al pagamento delle indennità da erogare ai docenti universitari di madrelingua provvede l'università che organizza

il corso, cui è riconosciuto un contributo statale pari al 90 per cento del relativo importo.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il rettore dell'università che organizza il corso, è stabilita la quota economica di partecipazione degli allievi ovvero la gratuità del corso.

4. L'elenco dei corsi organizzati ai sensi dell'articolo 4, corredati dei relativi progetti esecutivi, e dei docenti di madrelingua cui i corsi sono affidati, con l'indicazione delle indennità che ad essi si intende erogare, prima del loro avvio, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 6.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

